

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI STUDENTI NEO DIPLOMATI/NEO-LAUREATI O LAUREANDI.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **OTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **22.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' AGLI STUDI DI BOLOGNA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI STUDENTI NEO DIPLOMATI/NEO-LAUREATI O LAUREANDI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che l'Università Alma Mater Studiorum – Università di Bologna facoltà di lettere e filosofia dà la possibilità agli studenti iscritti o a neo Laureati di effettuare dei periodi di tirocinio o stage a titolo gratuito presso Enti o Aziende mediante stipula di apposite convenzioni;

che i suddetti stage hanno come obiettivi fondamentali il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso o del neo diplomato o del neo laureato delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché quello di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- che in data 30/05/2011 prot. n. 7972 è pervenuta via mail dall'Università di Bologna la convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio;

RITENUTO di aderire a tale iniziativa in quanto si ritiene che tale esperienza sia positiva per un successivo inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi, nonché favorire la conoscenza del lavoro che si svolge in un Comune e in particolare per gli eventuali residenti nel Comune di Rossano che in questo modo conoscono direttamente la realtà e le necessità del paese in cui vivono;

PRESO ATTO che nessun onere grava sul Comune compresa la copertura assicurativa dei tirocinanti che saranno regolarmente coperti da assicurazione infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi da parte dell'Università di Bologna;

RITENUTO quindi di approvare la convenzione allegata sub A);

Delibera

1 - di aderire, per le ragioni evidenziate in premessa, all'iniziativa promossa dall'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" facoltà di lettere e filosofia mediante stipula di apposita convenzione per l'accoglienza presso il Comune di Rossano Veneto di studenti neo-diplomati/ neo-laureati o Laureandi per l'effettuazione di tirocini;

2 - di approvare lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente deliberazione, di durata annuale e tacitamente rinnovabile alla scadenza;

3 - di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione e che per l'attività di tirocinio non si figura giuridicamente alcun tipo di rapporto di lavoro.

Sulla suesposta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 18.08.200, n. 267 :

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Il segretario comunale
f.to Dr Paolo ORSO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Resp. Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
f.to Rag. Zelia Pan

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del d. legs. 267/00.

	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI	
	TIROCINIO	
	TRA	
	L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) con	
	sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di:	
	in qualità di:	
	il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento	
	generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato nelle sedute del	
	Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di Amministrazione del 1/7/03	
	e successive modificazioni, (d'ora innanzi l'Università)	
	E	
	COMUNE DI ROSSANO VENETO (C.F. 00261630248)	
	con sede legale in PIAZZA MARCONI 4 - 36028 ROSSANO VENETO (VI)	
	nella persona del Rappresentante Legale:	
	GILBERTO TREVISAN (C.F. TRVGBR56P21A703I)	
	(d'ora innanzi la Struttura ospitante)	
	PREMESSO CHE	
	- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare	
	"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al	
	completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni	
	finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere	
	più proficuo l'insegnamento".	
	- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196	

	(e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al
	fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
	mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
	nell'ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini
	di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto
	all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli
	studi universitari;
	- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
	didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini
	degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le
	scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui
	i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
	- In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi
	universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo
	tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la
	qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
	- L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
	• agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
	• ai neolaureati/diplomati, ai laureandi esperienze dirette a favorire l'ingresso
	nel mondo del lavoro.
	• ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione
	agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa
	esperienza.
	- Si intende per :
	<u>tirocinio curriculare</u> : il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso

	di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche	
	svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un	
	primo incontro con il mondo del lavoro;	
	tirocinio formativo e di orientamento: il tirocinio rivolto a laureandi e/o	
	laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato	
	alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento	
	facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non	
	costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro)	
	parallelamente o successivamente al periodo di studio.	
	<u>tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato</u> : è il tirocinio previsto dalla	
	normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione	
	all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza	
	lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti	
	precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo	
	di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo	
	professionale.	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1	
	Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.	
	Art. 2 Obblighi della Struttura ospitante	
	L'Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai	
	corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi e/o	
	laureati/diplomati anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.	
	La Struttura ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro	
	attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi,	

	l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.	
	Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto della Struttura ospitante, le attività svolte.	
	Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione	
	Le parti si danno reciprocamente atto che:	
	- i tirocinanti sono coperti, con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;	
	- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);	
	- il personale dipendente dalla Struttura ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dalla Struttura ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose). Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche	

	sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della	
	Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità	
	produttiva.	
	Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il	
	datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dalla normativa	
	nazionale in materia di sicurezza, sono individuate dalla Struttura ospitante e	
	comunicate al tutore e allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.	
	Art. 4 Affidamento di compiti didattici integrativi	
	L'Università potrà valutare ipotesi di affidamento di compiti didattici	
	integrativi, ai sensi delle norme vigenti ad esperti qualificati della Struttura	
	ospitante.	
	In tal caso la Struttura ospitante si impegna ad assicurare il proprio personale	
	titolare di tali incarichi presso l'Università, contro gli infortuni che dovessero	
	subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che	
	dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).	
	Art. 5 Tirocinio Modalità/Contenuti	
	Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura	
	come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi	
	didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo	
	produttivo e previsti dal Corso di Studio di appartenenza sia che sia finalizzato	
	ad agevolare le scelte professionali. L'Università assegna per ogni tirocinante	
	un tutore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del	
	tirocinio.	
	Nel caso di tirocinio curriculare a conclusione delle attività pratiche la	
	Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine	

	dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute	
	del regolamento di tirocinio del corso di studio.	
	L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuto in	
	conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio.	
	Qualora la Struttura ospitante svolga od organizzi progetti, attività o corsi	
	diretti alla formazione per l'esterno, professionali e non, si conviene che i	
	tirocinanti non saranno in alcun modo inclusi in tali attività.	
	Le attività di tirocinio, pertanto, non saranno in alcun modo riconducibili alla	
	formazione che la Struttura ospitante promuove ed organizza per l'esterno.	
	Art. 6 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento	
	Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di	
	tirocinio formativo e di orientamento, verrà predisposto un progetto formativo	
	e di orientamento contenente in particolare:	
	- il nominativo del tirocinante;	
	- i nominativi del tutore universitario e del responsabile della Struttura	
	ospitante;	
	- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi	
	di presenza presso i locali della Struttura ospitante;	
	- le strutture della Struttura ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso	
	cui si svolge il tirocinio;	
	- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità	
	civile.	
	Le Parti si impegnano per quanto di propria competenza a provvedere alle	
	comunicazioni di avvio del tirocinio ed a far pervenire copia del predetto	
	progetto unitamente alla copia della presente convenzione alle strutture	

	provinciali territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente.	
	Art. 7 Obblighi del tirocinante	
	Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:	
	- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile della Struttura ospitante e	
	fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed	
	evenienza;	
	- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto	
	formativo e di orientamento;	
	- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di	
	lavoro;	
	- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o	
	conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo	
	svolgimento del tirocinio.	
	- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività	
	svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale	
	richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di Corso di	
	studi.	
	Art. 7 bis Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato	
	Il tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato sarà regolato di volta in	
	volta dalla specifica e speciale normativa di riferimento, ferma restando la	
	disciplina dettata dal regolamento generale per le attività di tirocinio e	
	dall'articolato della presente convenzione, in quanto compatibile.	
	Art. 8 Certificazioni	
	Al termine del tirocinio formativo e di orientamento la Struttura ospitante	
	rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del	

	tirocinio.	
	Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un	
	libretto diario nel quale il referente aziendale, per conto della Struttura	
	ospitante, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.	
	Art. 9 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei	
	dati personali	
	Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e	
	giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto	
	stabilito dal D.Lgs 196/2003.	
	Art. 10 Risultati dell'attività	
	I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio	
	rimangono di proprietà della Struttura ospitante, fermo restando il diritto di	
	paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il	
	diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia	
	come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante nella Struttura	
	ospitante.	
	Art. 11 Oneri finanziari	
	La realizzazione del tirocinio non comporta per la Struttura ospitante e per	
	l'Università alcun onere finanziario.	
	Art. 12 Durata	
	La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di	
	un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da	
	comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza	
	Art. 13 Imposta di bollo e registrazione	
	La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in	

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 521 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **14/06/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **14/06/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

– nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB